

Allegato "C" all'atto Repertorio N. 49741, Raccolta N. 16120.

STATUTO FONDAZIONE F.A.R. STUDIUM REGIENSE - ETS

ART. 1 - Costituzione- Denominazione- Disciplina

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **"Famiglia Artistica Reggiana - Studium Regiense - ETS, abbreviato in "F.A.R. Studium Regiense - ETS"** che assume la forma giuridica di Fondazione.

La fondazione ha sede legale nel Comune di **Reggio Emilia**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

La Fondazione intende promuovere la cultura e l'arte in tutte le loro forme e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017:

- 1)** attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
- 3)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso la Fondazione si propone di:

- 1)** realizzare attività educative, di ricerca e di sostegno rivolte alle scuole di ogni ordine e grado della città di Reggio Emilia ed ai corsi universitari e post-universitari;
- 2)** organizzare e gestire seminari, corsi, laboratori ed iniziative volte a valorizzare la cultura e l'arte in tutte le loro forme (musicale, artistico-figurativa, dell'architettura, danza, teatro, cinema) a favore degli studenti delle scuole medie e dell'università;
- 3)** organizzare eventi culturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, vernissage, rassegne, dibattiti;
- 4)** organizzare viaggi culturali ed iniziative sia in Italia che all'Estero per i propri benefattori ed aderenti;
- 5)** aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, sia in Italia che all'Estero, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017;
- 6)** svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle



Notaio

Valentina Rubertelli



sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 3 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione. E' costituito dai valori mobiliari ed immobiliari eventualmente apportati e destinati specificatamente a costituire il patrimonio. Attualmente trattasi del patrimonio dell'Associazione Pro Università a Reggio Emilia, che si è trasformata in questa Fondazione, nonché del patrimonio dell'Associazione Famiglia Artistica Reggiana.

Il patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- 1) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- 2) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- 3) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- 4) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- 5) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- 6) avanzi di amministrazione.



La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- 1) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- 2) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
- 3) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di ^{soggetti} pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- 4) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 5) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- 6) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 5 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- 1) L'Assemblea dei Benefattori ed Aderenti;
- 2) L'Organo di amministrazione;
- 3) L'Organo di controllo;
- 4) L'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 6 - Assemblea dei Benefattori ed Aderenti

I benefattori (cittadini, istituzioni pubbliche e private, società, imprenditori ed Enti) sono tutti coloro che erogano contributi e/o effettuano donazioni a favore della Fondazione Stessa. Primi benefattori sono gli Associati dell'Associazione pro-Università a Reggio Emilia ancora soci della stessa al momento della sua trasformazione in questa Fondazione, nonché gli Associati dell'Associazione Famiglia Artistica Reggiana. Gli aderenti sono i benefattori che annualmente versano una quota alla Fondazione, deliberata annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'assemblea dei benefattori e degli aderenti, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dagli Amministratori almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo



di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona eletta dall'Assemblea stessa. Sono valide le decisioni che riportino il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto viene espresso pro capite.

Compito fondamentale dell'Assemblea è la nomina dei membri dell'Organo di Amministrazione.

L'assemblea, inoltre, esprimerà un parere sull'attività della Fondazione, sul bilancio di esercizio, e su tutto quanto verrà sottoposto al suo esame.

Art. 7 Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 21 (ventuno), scelti tra i benefattori ed aderenti. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017.

Resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza dell'organo, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora l'Assemblea esprimesse un parere non favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio, l'Organo di Amministrazione decadrà automaticamente e si farà luogo, anche prima del termine dei tre anni, al loro rinnovo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità



di nomina di cui al comma 3 del presente articolo.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- 1) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente e, se lo riterrà opportuno, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico;
- 2) amministra la fondazione e delibera le eventuali modifiche e integrazioni del presente statuto;
- 3) nomina i responsabili di eventuali sezioni specifiche e laboratori, se istituiti ed eventualmente predispone i relativi regolamenti per il loro funzionamento;
- 4) convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei benefattori e degli aderenti, dove, tra l'altro riferisce sull'attività e presenta il bilancio di esercizio;
- 5) stabilisce la quota che gli aderenti versano annualmente alla fondazione;
- 6) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- 7) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 8) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 9) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- 10) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente:

1. rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;
2. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
3. convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, e



provvede all'esecuzione delle relative delibere;

4. svolge l'ordinaria amministrazione riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;

5. cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche quando ciò si renda necessario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Vicepresidente ed ai consiglieri possono essere assegnate, anche disgiuntamente, deleghe specifiche con ampio potere.

ART. 9 - Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- 1)** vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- 2)** vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3)** al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- 4)** esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017;
- 5)** attesta che il bilancio sociale, laddove previsto in base alle disposizioni dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti



E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alla modulistica prevista dal D.M. 106 del 05/03/2020, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
Firmato:

CARLO BALDI

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale



analogico

Io sottoscritta, VALENTINA RUBERTELLI, Notaio in Reggio Emilia, con studio ivi alla Galleria Cavour N. 5, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 6 agosto 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia composta di numero otto pagine, e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, firmato a norma di legge.

Si rilascia ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, per uso Consentito dalla Legge.

Reggio nell'Emilia, Galleria Cavour n. 5, lì 9 marzo 2022.

File firmato digitalmente dal notaio Valentina Rubertelli.

